



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 14 MAR. 2016

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Napoli
Piazza dei Martiri, 30
80121 NAPOLI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 166/2015_Adeempimenti Ordini

Con il quesito formulato in data 10 giugno 2015 si domanda quale deve essere la figura preposta ad assumere il ruolo di responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare se la funzione di responsabile debba essere svolta da un dipendente o da un consigliere delegato.

La questione va affrontata esaminando la disciplina generale del procedimento amministrativo della legge 241/1990. L'articolo 5, comma 1, della predetta legge dispone che "il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale". Il successivo comma 2 stabilisce che fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo il funzionario preposto alla unità organizzativa responsabile di ciascun procedimento determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4 della stessa legge 241/1990¹.

A tal proposito si osserva che le norme relative al responsabile del procedimento sono state formulate principalmente in relazione a pubbliche amministrazioni di grandi dimensioni, quindi molto articolate, che prevedono una pluralità di unità organizzative e figure dirigenziali. Tuttavia, anche con riferimento alle amministrazioni di dimensioni più ridotte come gli Ordini professionali, è possibile individuare la figura alla quale deve essere assegnata la funzione di responsabile del procedimento, fermo restando che l'adozione del provvedimento finale è di competenza del Consiglio dell'Ordine (art. 12 D.lgs. 139/2005) e

che pertanto residuano in capo al responsabile del procedimento tutta la serie di attività connesse all'impulso, agli avvisi e all'istruttoria del procedimento descritte dall'art. 6 della legge 241/ 1990.

Passando più specificamente alla situazione prospettata da codesto Ordine si ritiene che **in presenza di dipendenti che abbiano la qualifica di funzionario (livello C) a questi vada assegnata la responsabilità dei vari procedimenti.** Il riferimento al "dirigente" contenuto nella legge 241, infatti, mette in rilievo la necessità di separare, ove possibile, la funzione politica da quella organizzativo-gestionale.

Con i migliori saluti.


Francesca Maione

ⁱ Si riportano di seguito gli articoli della legge 241 riguardanti il responsabile del procedimento.

Capo II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 4 Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5 Responsabile del procedimento

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6 Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Art. 6-bis. Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.